



del 20 giugno 2026



Immigrazione e sicurezza: Romano (SIULP) lancia l'allarme Europa

Si è tenuto stamane a Roma il convegno dal titolo "Roma, immigrazione e sicurezza integrata". L'evento, organizzato dalla segreteria provinciale SIULP Roma, unitamente alla segreteria Nazionale del SIULP, ha visto la partecipazione del Sottosegretario agli Interni, On. Nicola Molteni, del Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera Prefetto Claudio Calzerano, del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, del Questore di Roma Roberto Massucci,

dell'On. Francesco Silvestri (M5S), e nelle vesti di padroni di casa, del Segretario Provinciale di Roma del SIULP Ignazio Craparotta e del Segretario Generale del SIULP Felice Romano. Moderato dal giornalista del Messaggero Nicola Pinna, l'incontro ha affrontato il fenomeno dei flussi migratori dando una lettura chiara ed inequivocabile riguardo il ruolo della Polizia di Stato e la corretta gestione da adottare nei mesi a venire: *"La sola Polizia di Stato non può essere il contenitore nel quale lo Stato può pensare di riversare ogni tipo di criticità. L'esigenza imprescindibile di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell'accoglienza e della protezione dei soggetti vulnerabili è, in assoluto, la sfida che le democrazie europee, non solo quella italiana, dovranno affrontare con impegno totale negli anni a venire. Non ci possono essere scorciatoie e si dovrà mettere a regine in modo sinergico tutte le diverse componenti che vengono interessate: enti locali, accoglienza, sicurezza, integrazione"*. Così in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il primo sindacato della Polizia di Stato e di tutto il comparto Sicurezza, oltre che dei comparti Difesa e Soccorso Pubblico: *"La Polizia di Stato rappresenta il garante di questo delicato equilibrio, operando ogni giorno per la legalità e la coesione sociale delle nostre comunità. Poi c'è l'aspetto politico: attesa l'importanza e l'incidenza che la sicurezza ha sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza dei territori, è indispensabile che le problematiche legate a tali tematiche trovino al più presto un ambito dedicato nel quale affrontare tutte le possibili criticità e le strategie da porre in essere per trovare le giuste soluzioni giacché siffatto fenomeno non può essere gestito sull'onda dell'emergenza. In tale ottica rivendichiamo la reintroduzione della commissione Affari Interni. I problemi di sicurezza, compresi quelli generati dall'immigrazione, non possono attendere la discussione di altri temi, che per quanto importanti, non assurgono all'emergenza come quella che determina la mancanza di sicurezza"*.

Immigrazione, Massucci (Questore): "Gestita con passione, -23% reati a Roma"

Intervenuto al convegno organizzato dal SIULP dal titolo "Roma, immigrazione e sicurezza integrata" il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha sottolineato: *"Quello dell'immigrazione è una questione molto delicata e con molti attori in campo. La Polizia di Stato ha le sue peculiarità ed una esclusività di funzione che debbono però trovare la giusta corrispondenza in termini operativi ed economici. Dietro al fenomeno migratorio l'aspetto umano è preponderante e i colleghi dietro alla gestione di tale fenomeno hanno una professionalità straordinaria. Quanto a Roma, negli ultimi due anni abbiamo registrato una diminuzione dei reati del 23%. Negli arresti effettuati, che spesso riguardano sempre le stesse persone immigrate, l'anello mancato per comprendere il fenomeno è rappresentato dalla mancata integrazione e quindi da quello che potremmo definire una sorta di "costrizione" al reato"*.

Molteni, immigrazione al SIULP: rimpatri +50%, no a falsa integrazione

Intervenuto al convegno organizzato dal SIULP dal titolo "Roma, immigrazione e sicurezza integrata" il Sottosegretario agli Interni, On. Nicola Molteni, ha sottolineato: *"Parto col dire che il fenomeno dell'immigrazione come pure la questione sicurezza, non possono avere colore politico."*

Quindi un lavoro che deve interessare tutto l'arco politico perché una maggiore sicurezza si traduce in una maggiore libertà di un Paese. E la sicurezza è direttamente influenzata dai flussi migratori.

Se pensiamo che il 35% dei reati commessi in Italia portano una matrice straniera, parliamo del 9% della popolazione, si capisce come si debba poter tracciare un limite tra immigrazione buona e meno buona. Una immigrazione buona è una risorsa, se non è buona ed è dunque incontrollata vuol dire sfruttamento, caporalato, lavoro nero. Crea fantasmi e senza tetto che troviamo per strada nelle nostre città. Crea allarme sociale e delinquenza. Come Governo abbiamo drasticamente ridotto gli sbarchi e aumentato di oltre il 50% i rimpatri rispetto

al 2025 grazie ad un maggior rigore della disciplina dei permessi di soggiorno e delle normative comunitarie, ad un rafforzamento della cooperazione dei paesi di partenza e transito e a maggiori strumenti di cooperazione. E finiamola di negare l'utilità dei CPR. Ne abbiamo 10 in Italia, 11 con quello in Albania, e il 50% dei rimpatri passa per i CPR. Infine, dico che l'integrazione si fa col lavoro, con la volontà dello Stato di integrare e anche del migrante di voler essere integrato, ma non si fa regalando un pezzo di carta. Ringrazio il SIULP per momenti di confronto come questi, perché molte delle norme presenti, non solo del decreto sicurezza, sono opera di tanti consigli e studi del SIULP".

Sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, nel sancire l'impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini disciplinari, non impedisce all'amministrazione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l'autonomo apprezzamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa amministrazione di valutare ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto.

Il principio è stato recentemente ribadito dal TAR Catania, Sez. III, con la sentenza del 4 luglio 2025, n. 2136.

In motivazione, la sezione ha specificato che in seguito all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, non è più consentita l'equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna, nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell'applicazione di conseguenze pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di incentivare l'appetibilità – per l'imputato – del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un'ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell'accertamento della sua penale responsabilità.

I giudici siciliani spiegano che le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, essendo il risultato di un'autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente autorità che, una volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con l'incolpato.

Peralto, si soggiunge la conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire all'amministrazione di effettuare le proprie valutazioni all'esito della vicenda penale, ove la condotta dell'imputato viene nuovamente analizzata dall'autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle circostanze rilevanti ai fini disciplinari.

Pertanto, a seguito alla c.d. riforma Cartabia, le sentenze di patteggiamento non possono più essere equiparate a sentenze di condanna e il termine per l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato è quello di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981 decorrente non dalla data di pubblicazione della sentenza ma dal momento in cui l'amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che "legalmente certa".

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

12/06 - [Concorso pubblico per l'assunzione di 4617 Allievi agenti della Polizia di Stato](#)

13/06 - [Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva – Anno 2026](#)

15/06 - [Potenziamento servizi di vigilanza per la stagione estiva, ambito Territorio Nazionale, anno 2026](#)

17/06 - [Disposizioni organizzative 38° corso vice sovrintendente](#)

17/06 - [Nuovo gilet tattico antiproiettile e antilama destinato al comparto controllo. Avvio operatività](#)

Indennità di Bilinguismo

Irragionevole ritardo nell'adeguamento con gli aumenti previsti dai contratti di lavoro. Intimazione ad adempiere

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 15 giugno 2026, dalla Segreteria Nazionale:
"Come noto l'indennità di bilinguismo è un emolumento accessorio di natura retributiva, rivalutato periodicamente con il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali. È riconosciuta al personale che presta servizio nelle province di Bolzano e – limitatamente a specifici ambiti lavorativi – di Trento e viene corrisposta in ragione dell'attestata conoscenza della lingua tedesca e in misura non superiore al livello previsto per il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica professionale posseduta.

Analogo previsione, pur con alcune differenze strutturali, vige anche per il personale in servizio in Valle D'Aosta, con l'ovvia peculiarità costituita dal presupposto dell'accertata conoscenza della lingua francese.

In buona sostanza allo stato, secondo quanto abbiamo avuto modo di verificare dalla consultazione di alcuni cedolini stipendiali presi a campione, vengono ancora applicati gli importi stabiliti con il CCNL del Comparto Funzioni Centrali del quadriennio 2006/2009, nonostante i ben due aumenti successivi portati dal CCNL 2019/2021 e dal CCNL 2022/2024.

La tabella riepilogativa che segue consente di comprendere meglio la progressione impressa dalle dinamiche contrattuali che, come detto, non risulta essere stata applicata.

Attestato	Livello quadro comune Europeo	CCNL 2006/2009 dec. 31.12.2017 tuttora applicato	CCNL 2019/2021 decorrenza 01.01.2022	CCNL 2022/2024 decorrenza 01.01.2024
A – Laurea	C1	226,43	244,54	260,54
B – Diploma media superiore	B2	188,87	203,98	219,98
C - Diploma media inferiore	B1	151,32	163,43	179,43
D Licenza elementare	A2	135,96	146,84	162,82

In concreto, prendendo ad esempio il livello B2, che è quello riconosciuto alla più parte degli operatori, a partire da quelli del ruolo degli Agenti ed Assistenti che posseggono la prescritta certificazione di conoscenza linguistica, per effetto della mancata attribuzione dell'aumento in narrativa risultano essere ad oggi maturati arretrati pari ad euro 362,64 per il periodo che va dal 1.1.2022 al 31.12.2023 (euro 15,11 al mese per 24 mensilità); di euro 902,19 per il periodo che va dal 1.1.2024 al 31.5.2026 (euro 31,11 al mese per 29 mensilità) e quindi, complessivamente, di euro 1.264,83.

Per quanto le consuete farraginosità amministrative possano comportare ritardi nell'allineamento agli aumenti contrattuali crediamo difficile poter giustificare tempi di lavorazione così dilatati, soprattutto tenendo conto del fatto che tutti gli altri istituti retributivi sono stati da tempo aggiornati ai nuovi importi.

Considerato che quanto rappresentato, per ciò che a noi consta, vale anche per tutti gli altri appartenenti al Comparto di riferimento, parliamo di qualche migliaio di dipendenti che dalla mancata tempestiva erogazione di quanto già appostato sui capitoli di bilancio subiscono un evidente, tangibile danno.

In pari tempo va denunciato l'indebito arricchimento della Pubblica Amministrazione, che si giova degli interessi maturati che in una prospettiva di scala – qualche milione di euro di capitale immobilizzato per svariati anni – sono tutt'altro che marginali.

Non essendo a questo punto da escludere iniziative di natura giurisdizionale per azionare quanto rivendicato, con oneri accessori per spese di lite ed interessi, siamo ad intimare un quanto più sollecito adempimento degli incumbenti prodromici alla stabilizzazione degli invocati aumenti, nonché a chiedere siano rese esplicite le ragioni – sempre che ve ne siano – all'origine dell'irragionevole dilatazione delle procedure, che potrebbero anche essere individuate in capo ad altri Ministeri.

Si resta in attesa di un riscontro che, data la delicatezza della questione, si auspica venga fornito con ogni consentita urgenza. ...”

Dazi da 3 euro per i pacchi extra-UE

Dal 1° luglio 2026 le importazioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro perderanno la franchigia doganale e saranno soggette a un nuovo dazio di 3 euro per articolo.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le prime indicazioni per importatori, spedizionieri e corrieri in vista del debutto della misura, aggiornando le istruzioni su codici doganali e adempimenti dichiarativi.

La nuova tassazione europea, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2026/382 dell'11 febbraio, non colpisce il pacco nella sua interezza ma le singole tipologie di articoli in esso contenuti. Il dazio di 3 euro si applica infatti per ciascun codice tariffario (voce doganale) presente nella spedizione: questa distinzione è determinante per calcolare il costo reale dello shopping online su piattaforme extra-UE.

Il meccanismo si applica per categoria merceologica dichiarata, non per unità di prodotto. Tre esempi di calcolo:

- se un pacco contiene sei camicie identiche (stesso codice tariffario), il dazio complessivo è di 3 euro;
- se il pacco contiene una camicia di seta e due di lana (due codici diversi), la tariffa totale sarà di 6 euro;
- se gli articoli appartengono a tre diverse voci doganali, l'aggravio sarà di 9 euro.

La misura è transitoria e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà a regime il nuovo centro doganale digitale comunitario.

Ricordiamo che l'Italia aveva approvato nella Legge di Bilancio 2026 un analogo contributo da 2 euro sulle merci extra-UE sotto i 150 euro, operativo da gennaio 2026 e configurato come contributo alle spese amministrative doganali.

La misura è stata poi soppressa nel corso della conversione del Milleproroghe e con il Decreto Fiscale (DL 38/2026), per evitare la sovrapposizione con il dazio europeo.

Dal 1° luglio 2026, quindi, si applica il solo dazio UE da 3 euro per articolo, senza prelievi nazionali aggiuntivi.

Procedura informatica PS-Personale
Anomala applicazione degli arrotondamenti relativamente al calcolo del congedo ordinario

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 17 giugno 2026, dalla Segreteria Nazionale:
“È stata segnalata un'anomalia riscontrata sull'applicativo PS-Personale, lo strumento informatico in uso da tempo presso tutti i reparti della Polizia di Stato per la gestione amministrativa del personale.

La problematica riguarderebbe il calcolo del congedo ordinario spettante al personale nell'anno in cui lo stesso viene collocato in quiescenza, e in particolare il criterio con cui il programma gestisce l'arrotondamento dei valori decimali che derivano da tale calcolo. Risulterebbe infatti che, in presenza di un risultato decimale pari a cinquanta centesimi, il sistema arrotondi per difetto, contrariamente alla regola matematica convenzionalmente adottata che prevede invece l'arrotondamento per eccesso.

Si pensi al caso, segnalato dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Forlì – Cesena, di un collega che cessa il servizio il primo novembre trovandosi in regime di settimana lunga. L'operazione (45 giorni di congedo spettante, diviso 12 mesi) moltiplicata per dieci (gennaio – ottobre), restituisce un valore di 37,50 giorni, che la procedura porta erroneamente a 37 invece che a 38, con una conseguente sottostima del congedo ordinario riconosciuto e quindi della relativa indennità sostitutiva liquidata al momento della cessazione dal servizio.

Vero è che il valore possa essere corretto manualmente, tuttavia tale soluzione lascerebbe il problema irrisolto alla radice rimettendo agli uffici periferici l'onere di intervenire caso per caso, con il rischio concreto che situazioni analoghe possano passare inosservate o essere gestite in modo non uniforme sul territorio nazionale.

Riteniamo quindi necessario un intervento sull'algoritmo di calcolo, in modo che l'arrotondamento avvenga secondo il criterio corretto fin dall'origine, senza dover demandare la correzione alla sensibilità del singolo dirigente d'Ufficio o di Reparto.

Il servizio di help desk integrato nella procedura, al quale il personale degli uffici servizi può rivolgersi direttamente da PS-Personale, sembrerebbe essere stato già attivato in tal senso, ma non avrebbe restituito riscontri.

Atteso quanto precede, si chiede un intervento presso le strutture tecniche competenti, anche per evitare che l'anomalia continui a riflettersi sul trattamento economico del personale interessato.

In attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.”

Congedo straordinario biennale per assistenza a diversamente abili – trattamento economico

Abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione al trattamento economico spettante in caso di congedo straordinario per assistenza a soggetti diversamente abili.

Durante il congedo straordinario biennale per assistenza previsto dall'articolo 42 comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è assicurato all'interessato il mantenimento del posto di lavoro e il riconoscimento di un'indennità sostitutiva dello stipendio.

Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l'INPS ha aggiornato i massimali della menzionata indennità sostitutiva ufficializzato i nuovi limiti applicabili per l'anno in corso, adeguando le cifre stabilite originariamente dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Per il 2026, dunque, la soglia economica complessiva che lo Stato mette a disposizione per ogni anno di congedo è pari a 57.837 euro. Questa cifra rappresenta la somma di due componenti distinte. La prima quota è l'indennità diretta erogata al dipendente, che per l'anno in corso non può superare il limite massimo di circa 43.380 euro annui. La seconda quota, pari a circa 14.460 euro, costituisce invece l'importo massimo destinato alla copertura della contribuzione figurativa, ossia i contributi che lo Stato versa virtualmente per garantire che il periodo di assenza non crei un vuoto nella futura pensione del lavoratore. Se la retribuzione ordinaria del dipendente supera questi parametri, l'eccedenza non viene indennizzata, determinando una perdita netta per i redditi più elevati.

La determinazione del sussidio mensile segue una logica basata sull'ultima retribuzione percepita, ma esclude una parte significativa delle competenze che normalmente integrano il cedolino paga. L'INPS calcola, infatti, il 100% dell'indennità prendendo come riferimento esclusivo le voci fisse e continuative dello stipendio base.

Questo significa che dall'assegno mensile durante il congedo sarà escluso qualsiasi elemento variabile, legato all'effettiva presenza in servizio o al rendimento. Restano quindi esclusi dal calcolo i compensi per il lavoro straordinario, i premi di produzione legati agli obiettivi aziendali, le indennità di trasferta, le maggiorazioni per i turni notturni o festivi e ogni altra forma di emolumento occasionale. Per i lavoratori che fanno affidamento su queste componenti accessorie per elevare il proprio reddito mensile, il passaggio al regime di congedo può comportare una contrazione immediata e tangibile della disponibilità economica, nonostante la continuità formale dello stipendio base.

Oltre alla rimozione delle voci variabili dal calcolo mensile, la legge prevede un blocco totale di alcuni diritti che maturano normalmente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'effetto della sospensione del rapporto di lavoro si estende infatti agli istituti contrattuali a lungo termine, generando un impatto economico che si manifesta totalmente solo successivamente.

Occorre, infine, aver presente che durante i mesi di fruizione del congedo straordinario, il dipendente non matura i giorni di ferie né i permessi retribuiti. Allo stesso modo, si interrompe la maturazione della tredicesima e dell'eventuale quattordicesima mensilità, che verranno corrisposte dal datore di lavoro a fine anno decurtate dei dodicesimi corrispondenti al periodo di assenza. La misura incide anche sul TFR e il periodo passato in congedo straordinario viene completamente escluso dal relativo computo, riducendo la liquidazione finale che il lavoratore percepirà al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

La fruizione della tutela è subordinata al limite temporale di 2 anni nell'ambito della vita lavorativa del richiedente. Questo sbarramento opera seguendo una doppia limitazione che impedisce la cumulabilità dei periodi assistenziali, indipendentemente dal mutare delle condizioni familiari o professionali.

Da un lato, il vincolo si applica al lavoratore, per cui un dipendente non può richiedere più di 24 mesi totali di astensione, anche se nel corso della sua carriera si trova a dover assistere più parenti diversi colpiti da disabilità grave. Dall'altro lato, il medesimo limite di 2 anni si applica alla persona assistita. Se per lo stesso disabile grave un primo familiare ha già utilizzato un anno di congedo, un eventuale secondo familiare che subentri nell'assistenza potrà beneficiare soltanto del singolo anno residuo, poiché lo Stato non concede più di 24 mesi di copertura complessiva per lo stesso soggetto fragile.

Computo del servizio militare di leva nella Polizia di Stato, in qualità di ausiliario, ai fini del Trattamento di fine servizio

In relazione a quanto riportato nel precedente numero di questo notiziario, al riguardo del computo del servizio militare di leva nel trattamento di fine servizio (TFS), si chiarisce che quando si parla di servizio di leva si intende anche e soprattutto quello svolto nella Polizia di Stato in qualità di Agente ausiliario.

Ricordiamo che il servizio militare di leva in Polizia, in qualità di Guardia di Pubblica Sicurezza Ausiliaria, è stato istituito con la Legge 8 luglio 1980, n. 343.

La figura dell'agente ausiliario è stata riordinata principalmente attraverso la Legge 1° aprile 1981, n. 121 (in particolare agli articoli 47 e 48), che ha rimodellato l'intera struttura della nuova Polizia di Stato.

Il servizio di leva nella Polizia di Stato (come ausiliario) è stato possibile fino al 31 dicembre 2004, anno in cui è entrata in vigore la legge n. 226/2004, che ha sospeso la leva obbligatoria in Italia a partire dal 1° gennaio 2005. La figura del poliziotto ausiliario è stata introdotta con la II

Il servizio svolto in qualità di ausiliario, pertanto, dovrebbe essere valorizzato automaticamente in sede di comunicazione e quantificazione del TFS. Tuttavia, in alcune sedi di servizio, gli uffici amministrativo contabili dell'Amministrazione, facendo riferimento ad una vecchia circolare della Funzione Pubblica, potrebbero pretendere un'istanza da parte del dipendente interessato. Per tale ragione, si consiglia di verificare e produrre eventualmente una domanda in tal senso.

Un'istanza sarà comunque necessaria per la valorizzazione, a titolo oneroso, ai fini del TFS, del servizio militare svolto e concluso prima del 31 gennaio 1987.

Anche in questo caso, si consiglia di relazionarsi con l'ufficio amministrativo contabile di riferimento.

Smarrimento passaporto all'estero

Nel caso in cui durante un viaggio all'estero si smarrisca il passaporto o se ne subisca il furto occorre denunciare immediatamente l'accaduto alle autorità di polizia locali e a contattare la rete diplomatica e consolare italiana, o, in mancanza, quella di un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di avviare la pratica per il rilascio di un documento provvisorio di viaggio.

Tale documento, denominato ETD (Emergency Travel Document), è destinato esclusivamente a consentire il rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza o, in casi eccezionali, verso altra destinazione autorizzata, ed è soggetto a precise limitazioni temporali e di utilizzo.

La procedura di rilascio di un nuovo passaporto o di un Emergency Travel Document (ETD) va attivata presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato generale/onorario). L'ETD è valido esclusivamente per un unico spostamento, generalmente per il viaggio di rientro in Italia o nel Paese di stabile residenza. In casi eccezionali e previa autorizzazione consolare, potrà essere consentito l'utilizzo per altra destinazione, ad esempio per comprovate esigenze sanitarie, familiari o professionali improrogabili.

Anche nel caso si possa viaggiare con altri documenti di riconoscimento (il rientro in Italia senza passaporto è possibile, in alcuni Paesi, se si dispone della propria carta d'identità nazionale valida per l'espatrio, purché in corso di validità il giorno del viaggio), è comunque preferibile procedere con la denuncia alle autorità locali poiché il verbale agevola le verifiche alle frontiere e può essere richiesto dai vettori aerei, marittimi o ferroviari. È inoltre consigliato conservare copia della denuncia e di ogni documento rilasciato fino al rientro o al rilascio del nuovo passaporto.

Per il rilascio dell'ETD occorre presentare istanza allegando la Denuncia di furto o smarrimento resa al Consolato ai sensi degli articoli 46 e 47 e con le avvertenze dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, due fotografie identiche, frontali, a colori, formato 35 x 40 mm, il Titolo di viaggio del richiedente e la ricevuta del pagamento del costo del documento, attualmente pari a € 1,34, e delle eventuali spese di spedizione in caso di ritiro non di persona.

I documenti d'identità smarriti da parte dei cittadini italiani e successivamente ritrovati all'estero vengono di norma inoltrate all'Ufficio consolare italiano competente per territorio, che provvede a custodirli fino al ritiro da parte del titolare.

Il documento può essere riconsegnato direttamente allo sportello, previo appuntamento e presentazione di un documento di riconoscimento alternativo, oppure spedito al domicilio tramite servizio postale o corriere, con spese di spedizione interamente a carico del richiedente.

È dunque consigliabile verificare, in caso di furto recente subito all'estero, se il proprio passaporto sia stato rinvenuto, contattando l'Ufficio consolare territorialmente competente, che fornirà altresì informazioni in merito alla sua eventuale restituzione/spedizione.

Per l'ingresso e il rientro in Italia dai Paesi dell'Unione Europea e da quelli appartenenti all'area Schengen (compresi Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) è sufficiente una carta d'identità valida per l'espatrio, in alternativa al passaporto.

Ricorso Risarcimento Danni per mancata attuazione previdenza complementare 2026

In queste settimane stanno "girando" varie richieste di adesione ad un nuovo ricorso per ottenere un risarcimento danni dalla mancata istituzione della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza e Difesa.

Su queste pagine ([n. 37 del 13 settembre 2025](#)) abbiamo rappresentato che con la decisione n. 07023/2025 del 12 agosto 2025, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha irreversibilmente definito il contenzioso riguardante la mancata attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia di Stato, rigettando il ricorso proposto da un nutrito gruppo di colleghi che avevano impugnato la sentenza n. 3422/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) che aveva, nella fase di primo grado, respinto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, in conseguenza della mancata attuazione delle forme pensionistiche complementari previste dalla L. 8 agosto 1995, n. 225, da quantificarsi in misura corrispondente ai rendimenti non realizzati nonché all'adozione di ogni misura idonea a reintegrare la loro posizione previdenziale.

Al riguardo occorre chiarire che la giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che, a prescindere dalla prova dell'esistenza di una colpa dell'Amministrazione e di un danno, non sussiste l'interesse ad agire del singolo dipendente, essendo la titolarità dell'azione in capo alle Associazioni sindacali di comparto.

Recentemente, tuttavia, il Consiglio di Stato ha rinviato al 3 novembre 2026 la decisione su un appello per consentire all'Amministrazione di chiarire quali iniziative in concreto ha inteso o intende adottare per dare esecuzione ad una raccomandazione del giudice del lavoro europeo.

Occorre, dunque attendere le decisioni dell'alto consesso amministrativo, per valutare la possibilità di un'eventuale azione legale collettiva a tutela degli iscritti.

Per le esposte ragioni consigliamo ai nostri iscritti di non aderire a iniziative contenziose essendoci, altresì, la possibilità che il Consiglio di Stato, rimetta la questione alla Corte Costituzionale.

SIULP Massa Carrara: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Massa Carrara ha eletto il collega Davide Menchini nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Massimo MAZZI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Un Quinto del tuo stipendio per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE 800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 25/2026 del 20 Giugno 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123